

# JOBS ACT e TURISMO: la grande beffa!

Con l'approvazione dei primi decreti attuativi della legge delega n. 183/14, il "Jobs Act", vengono ulteriormente modificati gli ammortizzatori sociali, cioè dal 1 maggio 2015 ASpl e MINIASpl non esisteranno più e verranno sostituiti dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), che fornirà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

**Questa nuova indennità penalizza in modo significativo i dipendenti stagionali dei settori turistici, in particolar modo chi riusciva ad accedere all'ASpl.**

► **NE HANNO DIRITTO TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI**, compresi

- gli apprendisti
- i soci lavoratori di cooperativa che hanno un rapporto di lavoro dipendente
- il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente.

► **SONO ESCLUSI:**

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
- gli operai agricoli per i quali rimane in vigore la specifica normativa esistente

► **È RICONOSCIUTA ANCHE AI DIPENDENTI:**

- che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa
- nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7 legge 604/66)

Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

**Così oggi:**

**ASPI**

**DOMANDA:** dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** entro **68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

**REQUISITI:**

- **Stato di disoccupazione involontaria** iscritto presso il Centro per l'impiego del proprio domicilio
- **Anzianità assicurativa di 2 anni** (devono essere trascorsi 2 anni dal versamento del primo contributo)
- **Un anno di contribuzione** - 52 sett. contributi DS e/o ASPI - nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione

**DURATA:** ● 10 mesi se l'età è **inferiore a 50 anni**  
● 12 mesi se l'età è **pari o superiore a 50 anni e comunque inferiore ai 55 anni**  
● 16 mesi se l'età è **pari o superiore ai 55 anni**

**MISURA:**

- Per retribuzioni **inferiori o uguali a 1.195,37 euro** si calcola il 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 2 anni
- Per retribuzioni **superiori a 1.195,37 euro** si calcola il 75% di 1.195,37 + il 25% della quota di RMM eccedente.
- L'indennità **non può superare l'importo massimo** previsto dalla legge (nel 2015 è di **1.167,91 euro** euro).
- Riduzione dell'importo dell'indennità dopo i primi **6 mesi**

**DOMANDA:** dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** entro **68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

**REQUISITI:**

- **Stato di disoccupazione involontaria** iscritto presso il Centro per l'impiego del proprio domicilio
- **13 settimane di contribuzione** - contributi DS e/o ASPI - negli ultimi **48 mesi precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione
- **30 giornate** di lavoro effettivo o equivalenti a prescindere dal minimale contributivo, nei **12 mesi precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione

**DURATA:** **Pari alla metà delle settimane lavorate nei 48 mesi precedenti** la data di cessazione del rapporto di lavoro, **detratte** quelle che hanno dato luogo a eventuale precedente concessione. **Dal 1° gennaio 2017 la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane.**

**MISURA:**

- Per retribuzioni **inferiori o uguali a 1.195 euro** si calcola il 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni
- Per retribuzioni **superiori a 1.195 euro** si calcola il 75% di 1.195 + il 25% della quota di RMM eccedente.
- L'indennità **non può superare l'importo massimo** previsto dalla legge (nel 2015 è di 1.300 euro).

## ESEMPIO DI CONFRONTO

**tra indennità ASpl e NASpl di un lavoratore stagionale con contratto determinato di 6 mesi che percepisce l'assegno tra la fine della stagione estiva e l'inizio di quella successiva**

- Settore turismo alberghiero IV livello (importi lordi)
- Reddito da lavoro dipendente stagionale mensile considerato **1.748,67 euro** (comprensivo di elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive).

### ASpl

- 75% fino a 1.195,37 euro per un importo di **896,53 euro**
- + il 25% sul differenziale di 553,30 euro per un importo di **138,32 euro**
- Importo totale indennizzato mensilmente: **1.034 euro**  
(in ogni caso non superiore a 1.165,58 euro)
- Totale indennità percepita per 6 mesi **6.209,1 euro**  
(copertura di tutti 6 mesi di disoccupazione)

### NASpl

- 75% fino a 1.195 euro per un importo di **896,25 euro**
- + il 25% sul differenziale di 553,67 euro per un importo di **138,42 euro**
- Importo totale indennizzato mensilmente: **1.034,67 euro**  
(in ogni caso non superiore a 1.300 euro)
- Totale indennità percepita per 3 mesi **3.104,01 euro**  
(copertura solo 3 mesi su 6 di disoccupazione)

L'esempio dimostra la penalizzazione che subiranno i lavoratori stagionali del turismo che riescono ad avere un contratto "lungo" che supera i 6 mesi. Non avranno più la copertura dell'ammortizzatore sociale durante i 6 mesi di stato di disoccupazione, ma la copertura sarà di soli 3 mesi con **una decurtazione di 3.105,09 euro nel caso posto ad esempio. DIMEZZATA!**

**Per informazioni e consulenze rivolgetevi alla FILCAMS  
presente in tutte le sedi del litorale!**